

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 1377/AMB del 25/02/2021

LLPP ALP UD/ESR – 0 -3332

D.lgs. n. 152/2006 art. 208; L.R. n. 34/2017 – Società Commerciale Battel S.r.l.
– Rinnovo dell'Autorizzazione unica del centro di raccolta veicoli fuori uso e di stoccaggio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi sito nel Comune di Campofornido (UD).

Il titolare di P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti di trattamento rifiuti

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso;

Vista la Legge Regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018 n° 058 / Pres. di approvazione del documento "Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)";

Visto il Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2012, n. 0278/Pres. di approvazione del Piano regionale di gestione rifiuti urbani;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres. di approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

Vista la Legge Regionale del 28 giugno 2016 n. 10 che ha disposto, a decorrere dal 1 gennaio 2017, il trasferimento alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delle funzioni delle Province in materia di ambiente, demanio idrico, difesa del suolo ed energia, in attuazione del processo di riordino previsto dalla L.R. n. 26/2014;

Vista la comunicazione registrata ai prot. n. 45801 AMB/GEN di data 28/09/2020, n. 48182 e n. 48184 AMB/GEN del 07/10/2020, con cui la Società Commerciale Battel S.r.l. ha chiesto ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006, il rinnovo dell'autorizzazione per il centro di raccolta veicoli fuori uso e stoccaggio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi, sito nel Comune di Campofornido;

Dato atto che in allegato all'istanza è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Domanda di rinnovo a firma del Legale Rappresentante;
- Modello 3 – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA, d.d. 25.09.2020 a firma del Legale Rappresentante;

- Modello 4 - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, d.d. 25.09.2020 a firma del Legale Rappresentante;
- Modello 5 - Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti soggettivi del Legale rappresentante della Società, d.d. 25.09.2020;
- Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva sulle capacità tecniche ed organizzative per l'esercizio dell'impianto, sulla titolarità dell'impianto e proprietà dell'area, a firma del Legale Rappresentante;
- Copia modello F23 attestante il pagamento dell'imposta di bollo per l'istanza e rilascio provvedimento;
- Autodichiarazione ai sensi dell'art. 209 del D.lgs. n. 152/06 con allegato:
 - o Certificato di Registrazione Emas IT-001106 registrazione del 24/04/2009 validità al 27/10/2020;
 - o Certificato n. IT04/0776 ISO 14001 / UNI EN ISO 14001:2015 con validità dal 06/09/2019 al 27/07/2022;

Vista la nota prot. AMB-GEN-2020-48824, del 13/10/2020, con cui la Regione Autonoma F.V.G. ha avviato il procedimento ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 21 e comma 6 art. 36 della L.R. n. 34/2017, per la valutazione dell'istanza con indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità asincrona per il protrarsi dell'emergenza sanitaria Covid-19;

Richiamati di seguito i provvedimenti con cui la Società Commerciale Battel S.r.l., con sede legale in Comune di Campoformido (UD), Via Adriatica n. 74 – Fraz. Basaldella, è stata autorizzata alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in oggetto, avente sede operativa presso l'unità locale posta in via della Fonderia n. 1, Fraz. Basaldella, Comune di Campoformido (UD):

- Decreto del Presidente della Giunta della Provincia di Udine n. 36969/92 del 10/09/1992, con il quale è approvato il progetto ed autorizzata la realizzazione e la gestione per un periodo di 5 anni di un centro per la raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non ferrosi;
- Decreto dell'Assessore all'Ambiente e territorio della Provincia di Udine n. 43160/93 del 25/11/1993, con il quale è approvato il progetto di variante per la realizzazione e gestione del centro di raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non ed è inoltre stabilita la capacità massima stoccabile in 540 veicoli a motore e 400 tonnellate di rottami metallici e ferrosi;
- Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 34206 del 15/07/1997, con il quale è prorogata l'autorizzazione n. 36969 del 10/09/1992 fino al 10/09/2001;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 62/99 del 22/02/1999 prot. n. 15768/99, con la quale viene cambiata l'intestazione dei provvedimenti sopra citati, da Commercial Battel S.n.c. in COMMERCIALE BATTEL S.N.C. DI BATTEL BRUNO, GIANNI E PAOLA ed inoltre la scadenza dell'autorizzazione concessa con i decreti su citati è stabilita al 02/03/2001;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 108/2001 del 09/02/2001 prot. n. 15045/2001, con la quale è rinnovata alla Società l'autorizzazione alla gestione di un centro di raccolta, demolizione e condizionamento volumetrico di veicoli a motore rimorchi, simili e loro parti ed ulteriori rottami metallici ferrosi e non fino al 02 marzo 2006;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Udine n. 1550/2006 del 01/03/2006 di prosecuzione dell'attività fino al 30/06/2006;
- Delibera della Giunta Provinciale n. 200 del 26/06/2006 "D.LGS. 22/97 - D.LGS. 209/03. Approvazione del progetto definitivo per l'adeguamento del centro di raccolta veicoli fuori uso;
- Determina del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 4718 del 29/06/2006 relativa al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio del centro di raccolta veicoli fuori uso della Società "Battel Commerciale S.n.c. di Battel Bruno, Gianni e Paola";
- Determina del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 4977 del 11/07/2006 con la quale sono state estese specifiche precisazioni;
- Determina del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 5262 del 26/07/2006 con la quale sono operate specifiche rettifiche;
- Determina del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 106 del 09/01/2008 con la quale è autorizzata una variante da apportarsi al progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 200 del 26/06/2006;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2012/1455 del 23/02/2012, di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio fino al 2 marzo 2021 e contestuale autorizzazione a variante non sostanziale;

- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2012/3877 del 29/05/2012 di autorizzazione di alcune modifiche gestionali;
- Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 2014/1258 del 25/02/2014 di autorizzazione alle emissioni da ossitaglio;
- Decreto del Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati n. 2784/AMB del 02/07/2019 relativo alla voltura degli atti autorizzativi precedentemente intestati alla società Commerciale Battel S.n.c. alla società Commerciale Battel S.r.l.;

Richiamata inoltre l'Autorizzazione unica ambientale di cui alla Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 589/2014 in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del gestore del servizio idrico;
- comunicazione o nulla osta relativo all'inquinamento acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale;

Visto inoltre, il Decreto del competente Servizio n. 3611/AMB del 06/09/2019 relativo alla Voltura dell'A.U.A. alla società Commerciale Battel S.r.l.;

Preso atto dei pareri trasmessi nell'ambito del procedimento di A.U.A. con nota prot. prov. n. 2010 del 09/01/2014 dal Comune di Campoformido:

- n. 127/2014 del 8/01/2014, relativo alla conformità urbanistica-edilizia dell'attività;
- n. 123/2014 del 8/01/2014, relativo al nulla osta acustico ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 16/2007;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Campoformido n. 01/2014 del 10/02/2014 di Classificazione industria insalubre;

Vista la nota a prot. n. 66655/20 del 23/10/2020 inviata dal C.A.F.C. S.p.A., di cui al prot. n. AMB-GEN-2020-51201 del 26/10/2020, con la relativa richiesta di integrazione documentale finalizzata agli adempimenti di adeguamento tecnico dell'impianto al P.R.T.A.;

Dato atto che non sono pervenute ulteriori richieste di integrazioni;

Vista la nota a prot. n. AMB-GEN-2020-52623 del 31/10/2020 con la quale sono state trasmesse alla Società Commerciale Battel S.r.l. le richieste di integrazione e/o osservazioni pervenute;

Vista la nota a prot. n. AMB-GEN-2020-55169 del 12/11/2020 con la quale la Società Commerciale Battel S.r.l. ha trasmesso le proprie integrazioni;

Vista la nota a prot. n. AMB-GEN-2020-55349 del 13/11/2020 con la quale sono state trasmesse agli Enti competenti le suddette integrazioni della Società ed è stato richiesto il parere di competenza;

Visto i seguenti pareri trasmessi per il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/06:

- nota a prot. n. 31113/20 del 20/10/2020 inviata dal A.R.P.A. F.V.G., registrata al prot. n. AMB-GEN-2020-50230 del 20/10/2020;
- nota a prot. n. 132495/20 del 29/10/2020 inviata dal A.S.U. F.C., registrata al prot. n. AMB-GEN-2020-52050 del 29/10/2020;
- nota a prot. n. 57494/20 del 24/11/2020 inviata dal Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento;
- nota a prot. n. 74464/20 del 24/11/2020 inviata dal C.A.F.C. S.p.A., registrata al prot. n. AMB-GEN-2020-57470 del 24/11/2020;

Rilevato che non sono pervenuti motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo e alle integrazioni progettuali per l'adeguamento delle modalità di gestione per le acque meteoriche da parte del Comune di Campoformido in merito ai seguenti aspetti di competenza:

- Normativa edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2011 n. 380 e L.R. 11 novembre 2009 n. 19 – Codice Regionale dell'Edilizia;
- Comunicazione o nulla osta relativo all'inquinamento acustico di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- T.U. delle leggi sanitarie R.D. n. 1256 del 27 luglio 1934;

Dato atto che il procedimento di rinnovo non è soggetto a rivalutazione dei criteri localizzativi ai sensi dell'art.

13 della L.R. n. 34/2017;

Dato atto che con i provvedimenti di adeguamento dell'impianto al D.lgs. n. 209/03 sono stati fissati gli importi della garanzia finanziarie a favore del Comune territorialmente competente;

Considerato che la L.R. n. 34/2017 prevede che nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Evidenziato che l'impianto ha due flussi distinti di rifiuti in ingresso per i quali devono essere corrisposte adeguate garanzie finanziarie, di cui al trattamento veicoli fuori uso e stoccaggio rifiuti conferiti da terzi;

Evidenziato un refuso di calcolo nella Tavola grafica 1.054/10/D/T01 – Layout impianto – Rev. 3, data 04/11/2013 con riferimento alla capacità potenziale di stoccaggio per l'area AI5;

Ritenuto pertanto di:

- adeguare la garanzia finanziaria alle attività per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi conferiti da terzi;
- aggiornare il numero totale massimo di veicoli EER 16 01 06 previsti nell'area AI5, pari a 237 veicoli, con riferimento alla Tavola grafica 1.054/10/D/T01 – Layout impianto – Rev. 3, data 04/11/2013, per la capacità potenziale di stoccaggio;

Ritenuto inoltre di recepire in modo espresso il dato autorizzativo relativo alla quantità massima annuale di VFU in ingresso, pari a 8.800 veicoli, equivalenza 1,02971 Mg/veicolo, come documentato dalla stessa Società nella relazione tecnica in allegato al Progetto di adeguamento ex D.lgs. n. 209/03;

Dato atto che la Società ha provveduto alla nomina del responsabile tecnico dell'impianto ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 34/2017;

Vista la nota prot. n. AMB-GEN-2021-7275 del 10/02/2021, con cui sono stati trasmessi alla Società precedente i succitati pareri, comunicando altresì le prescrizioni previste e dando facoltà alla Società stessa di formulare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni;

Considerato che la Società Commerciale Battel S.r.l. con PEC registrata al prot. regionale n. AMB-GEN-2021-9684 del 22/02/2021 ha segnalato un refuso al paragrafo 9 "Autorizzazione allo scarico acque reflue" e nulla ha osservato sulle prescrizioni previste nel rinnovo;

Ritenuto di accogliere la comunicazione della Società Commerciale Battel S.r.l. e di procedere ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 21 della L.R. n. 34/2017 con il rinnovo dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.lgs. n. 152/06 del centro di raccolta dei veicoli fuori uso e stoccaggio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi sito nel Comune di Campofornido (UD);

Dato atto che l'imposta di bollo è stata assolta con il versamento a mezzo F23;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres e successive modifiche;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 1922 del 01/10/2015 e ss.mm.ii. e l'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della medesima delibera, "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il cui articolo 53 enumera le funzioni attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2365 del 14 dicembre 2018 con la quale è stato conferito all'ing. Flavio Gabrielcig l'incarico di Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati a far tempo dal 1° gennaio 2019 e per la durata di tre anni;

Visto il Decreto del Direttore centrale n. 4401/AMB di data 9 novembre 2020 con il quale è stato conferito l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti" al per. ind. Valentino Busolini presso la Direzione centrale ambiente ed energia;

Visto il Decreto del Direttore del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati n. 4594/AMB di data 18 novembre 2020 in ordine alla delega per l'adozione di atti espressivi di volontà esterna affidati alla posizione

organizzativa denominata "Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti";

Decreta

1. Per quanto esposto in premessa, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, di rinnovare alla Società Commerciale Battel S.r.l., con sede legale in via Adriatica n. 74, fraz. Basaldella, 33030 Campoformido (UD), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. n. 152/2006 del centro di raccolta veicoli fuori uso e stoccaggio di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi sito nel Comune di Campoformido (UD).
2. L'elenco della documentazione approvata, le caratteristiche tecniche dell'impianto, i rifiuti gestiti nonché le prescrizioni tecniche e gestionali sono riportate nell'Allegato 1 "Scheda tecnica impianto", parte integrante del presente provvedimento;
3. Il presente provvedimento costituisce "autorizzazione unica" e ricomprende anche i seguenti titoli autorizzativi:
 - autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del gestore del servizio idrico;
 - comunicazione o nulla osta relativo all'inquinamento acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale;
4. Rimangono ferme ed immutate tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti precedentemente emessi che non siano in contrasto con il presente atto;
5. La presente autorizzazione unica viene redatta in formato digitale e dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla Società Commerciale Battel S.r.l., nonché inviata ai soggetti di seguito indicati:
 - Comune di Campoformido (UD);
 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento:
 - o posizione organizzativa coordinamento dei procedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
 - o posizione organizzativa coordinamento dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA)
 - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;
 - C.A.F.C. S.p.A.
 - A.R.P.A. F.V.G.

Si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni, con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

P.O. Pianificazione e autorizzazioni impianti trattamento rifiuti
Per. ind. Valentino Busolini

(documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)

ALLEGATO 1
“SCHEMA TECNICA IMPIANTO”

1. Soggetto autorizzato

Società:

- Denominazione: COMMERCIALE BATTEL S.R.L.
- Sede legale: Via Adriatica n. 74, fraz. Basaldella, 33030 Campofornido (UD)
- Codice Fiscale: C.F.00612550301
- Numero REA UD -148417

2. Localizzazione impianto

- a. Indirizzo: Via Fonderia n. 1, 33030 Campofornido (UD).
- b. Riferimenti catastali: Comune censuario di Campofornido - Foglio n° 15, mappali n. 207 e 453.
- c. Riferimenti urbanistici: Zona omogenea D3-3 – “Zona Industriale esistente”.

3. Elaborati progettuali approvati

Documentazione presentata per il rinnovo:

Titolo	Pervenuta
Relazione tecnica	28/09/2020
Dichiarazione che nulla è stato modificato	07/10/2020
Relazione tecnica integrativa	12/11/2020
Planimetrie adeguamento gestione reflui	12/11/2020

Gli elaborati progettuali già approvati che descrivono l'impianto esistente sono i seguenti:

- Elaborati progettuali presentati in sede di progetto definitivo di adeguamento al D.lgs. n. 209/03, nei quali si specifica il conferimento anche di veicoli fuori uso di categoria diversa dalla sola M1 e N1, di cui ai seguenti prot. prov. n. 23142 del 23/02/2004 e nella successiva nota prot. prov. n. 15186 del 31/01/2006, approvati con Delibera di Giunta Provinciale n. 200 del 26/09/2006;
- Relazione tecnica descrittiva allegato 1 parte I^ parte generale paragrafo 4.0 inserimento territoriale e verifica dei vincoli – approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 200 del 26/06/2006;
- Elaborati progettuali presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di cui prot. prov. n. 63903 del 31/08/2005;
- Elaborati progettuali presentati a recepimento delle prescrizioni del Determinazione n. 2006/4718, di cui al prot. prov. n. 72385 del 11/09/2006;
- Elaborati progettuali presentati in sede di variante al progetto definitivo di adeguamento al D.lgs. n. 209/03 di cui ai seguenti prot. prov. n. 30889 del 27/04/2007 e nelle successive note prot. prov. n. 78395 del 22/10/2007, n. 89471 del 03/12/2007;
- In data 22/08/2008 il collaudatore ha emesso il certificato di collaudo dell'impianto, prot. prov. n. 93185 del 22/08/2008;
- Elaborati progettuali presentati in sede di rinnovo e variante di cui ai seguenti prot. prov. n. 105113 del 31/08/2010 e nelle successive note prot. prov. n. 26424 del 28/02/2011, n. 79930 del 22/06/2011, n. 16917/12 del 08/02/2012 e n. 18599/2012 del 10/02/2012;
- Relazione tecnica illustrativa variante e tabella “Capacità potenziale di stoccaggio di cui al prot. prov. n. 51643/2013 del 18/04/2012;
- Elaborati progettuali presentati in sede di AUA di cui ai seguenti prot. prov. n. 107742 del 23/09/2013 e n. 130016 del 21/11/2013;
- Relazione tecnica illustrativa ossitaglio elab. 1.066/13/E/RTI nov. 2013 di cui al prot. prov. n. 129774/2013 del 18/11/2013;
- Tavola grafica 1.054/10/D/T01 – Layout impianto – Rev. 3, data 04/11/2013 di cui al prot. prov. n. 129774/2013 del 18/11/2013;

4. Tipologia impianto

L'impianto è classificato:

Tipologia Ispra	Categoria	Attività	Operazione	SIRR
Trattamento veicoli fuori uso, Autodemolizione, Rottamazione, Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	ADM
Stoccaggio	Stoccaggio	Messa in riserva	R13	MRS
		Deposito preliminare	D15	DP

5. Potenzialità dell'impianto

- a) per le attività di recupero (R12):
- potenzialità massima giornaliera di trattamento corrispondente a 40 Mg;
 - quantità massima annuale codice EER 16 01 04* pari a 8.800 veicoli (equivalenza 1,02971 Mg/veicolo) dati agli atti del progetto di adeguamento ex D.lgs. n. 209/03 riferiti a 5 giorni per 44 settimane/anno;
- b) per le attività R13 dei rifiuti ferrosi e non ferrosi stoccati:
- quantità massima pari a 611 mc (considerando un rapporto di 4,5 peso volume per il codice EER 160117);

sono altresì autorizzate le operazioni R13/D15 dei rifiuti prodotti per una capacità di stoccaggio per singolo EER come definito alla tabella del paragrafo 7.

6. Tipi di rifiuti che possono essere trattati

L'impianto è autorizzato a ricevere le seguenti tipologie di rifiuto, con relative operazioni di recupero, aree dedicate e quantitativi massimi di stoccaggio.

EER	Descrizione	Riferimento area planimetria		Capacità max stoccaggio	Modalità stoccaggio	Operazione	
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	Al10		120 mc	container su pavimento impermeabile	R13	
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	Al10					
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	Al10					
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	Al10					
12 01 13	rifiuti di saldatura	Al10					
15 01 04	imballaggi metallici	Al14		28 mc	container su pavimento impermeabile	R13	
16 01 04*	veicoli fuori uso	Al3, Al4, Al5, Al6		229 veicoli	su pavimento impermeabilizzato	R12	
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*	AC5		1 mc	big bag con liner interno da 1 mc	R13	
16 01 16	serbatoi per gas liquido	Al14		10 mc	cassone metallico	R13	
16 01 17	metalli ferrosi	Al14		170.310 kg – 38 mc	container in carpenteria metallica	R13	
16 01 18	metalli non ferrosi	Al14, ASI10	AC5, Al10	90 mc	container in carpenteria metallica	contenitori da 0,5 mc, big bag da 1 mc	R13

16 01 19	plastica	Al14	AC5	60 mc	container in carpenteria metallica	contenitori da 0,5 mc, big bag da 1 mc	R13
16 01 20	vetro	Al14		15 mc	container in carpenteria metallica		R13
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	Al14, Al10	AC5, Al10	125 mc	container in carpenteria metallica	contenitori da 0,5 mc, big bag da 1 mc	R13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	AC1		1 mc	contenitore		R13
16 03 04	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*	AC2 ₁		1 mc	contenitore in PVC		R13
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05* (liquido lavavetri)	AC2 ₁		2.200 litri	serbatoi equipaggiati		R13
17 04 01	rame, bronzo, ottone	Al10, Al11		120 mc	container su pavimento impermeabile/in cumuli	R13	
17 04 02	alluminio	Al10, Al11					
17 04 03	piombo	Al10, Al11					
17 04 04	zinco	Al10, Al11					
17 04 05	ferro e acciaio	Al10, Al11					
17 04 06	stagno	Al10, Al11					
17 04 07	metalli misti	Al10, Al11					
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10*	Al10					
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	Al10, Al11					
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	Al10, Al11					

7. Requisiti tecnici e organizzazione dell'impianto

L'area di pertinenza dell'impianto ha una superficie complessiva di 15.317,37 mq, di cui 1.279,72 mq destinati a parcheggio dipendenti, clienti, visitatori ed un settore perimetrali a verde.

L'attività di trattamento autoveicoli avviene all'interno di un capannone industriale che occupa una superficie complessiva di circa 2.975 mq e presso l'area costituita da una tettoia con superficie coperta di 240 mq.

L'impianto è strutturato nei seguenti settori:

- accessi all'impianto, accettazione, pesa, viabilità interna e aree di servizio (uffici, bagni, ecc.);
- conferimento e stoccaggio di veicoli fuori uso in ingresso (codice CER 16.01.04*) aree Al3, Al4 Al5 ed Al6 pavimentate. Le aree Al3, Al4 e Al5 possono anche essere, parzialmente o totalmente, utilizzate quali aree di stoccaggio del codice CER 16.01.06 (da intendersi indistintamente sia come veicoli post messa in sicurezza che come veicoli post messa in sicurezza, demolizione e pressatura). In questo caso le singole aree sono ulteriormente suddivise in sub-aree delimitate da barriere mobili ed opportunamente segnalate. La capacità massima di stoccaggio di veicoli in ingresso ante operazioni di messa in sicurezza nelle aree Al3, Al4 Al5 ed Al6 è di 229 veicoli non accatastati. La capacità massima di stoccaggio di veicoli post operazioni di messa in sicurezza (da intendersi indistintamente sia come veicoli post messa in sicurezza che come veicoli post messa in sicurezza, demolizione e pressatura) nelle aree Al3, Al4 e Al5 è di 552 veicoli con accatastamento massimo su 3 (tre) livelli (numero pacchi 5.545);

- sei aree pavimentate denominate Al7, Al8, Al9, Al10, Al11 e AC31 per la messa in riserva dei veicoli fuori uso messi in sicurezza (da intendersi indistintamente sia come veicoli post messa in sicurezza che come veicoli post messa in sicurezza, demolizione e pressatura) per un numero massimo di 1.052 veicoli con accatastamento massimo su 3 (tre) livelli. Limitatamente all'area Al11, in presenza di veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e pressatura (pacchi), l'accatastamento massimo consentito è di 5 (cinque) metri in altezza. Nelle aree Al7, Al8, Al9, Al10, Al11 e AC31 Il numero massimo di pacchi ammonta a 11.140;
- nell'area Al10 può essere svolta la messa in riserva (R13) dei codici CER 12.01.01, 12.01.02, 12.01.03, 12.01.04, 12.01.13, 16.01.18, 16.01.22, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.11, 19.10.01 e 19.10.02;
- nell'area Al11 può essere svolta la messa in riserva (R13) dei codici CER 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 19.10.01, e 19.10.02;
- l'impianto è dotato di un'area coperta e pavimentata (AC4) adibita alle operazioni di messa in sicurezza su due postazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, dotate di idonea attrezzatura per le operazioni di bonifica;
- l'impianto è dotato di un'officina attrezzata (area AC6) per le operazioni di demolizione e preparazione alla pressatura dei veicoli con rimozione dei vetri, meccanica, alcune parti plastiche, cavi e olio sospensioni;
- nell'area Al11 viene svolta l'operazione di pressatura;
- le parti di ricambio destinate alla vendita sono stoccate in area coperta dedicata alla vendita (area AC3);
- i rifiuti pericolosi prodotti, raggruppati per categorie omogenee e identificati da idonea segnaletica, sono stoccati in aree coperte con il necessario bacino di contenimento previsto per i rifiuti liquidi. Nell'area AC21 sono stoccati i codici CER 13.01.13*, 13.02.08*, 13.08.02*, 14.06.03*, 15.02.02*, 15.02.03, 16.01.07*, 16.01.13*, 16.01.14*, 16.01.15, 16.03.04 e 16.03.06. Nell'area AC5 sono stoccati i codici CER 16.01.08*, 16.01.10*, 16.01.11*, 16.01.12*, 16.01.19, 16.01.22, 16.06.01*, 16.08.01, 16.08.02*, 16.08.03 e 16.08.07*;
- l'impianto ha dedicato un'area per lo stoccaggio al coperto del codice CER 14.06.01* (clorofluorocarburi, HCFC e HFC) in bombole in pressione (area AC9);
- nell'area Al14 sono stoccati i rifiuti non pericolosi con codici CER 15.01.04, 15.01.06, 16.01.03, 16.01.16, 16.01.17, 16.01.18, 16.01.19, 16.01.20 e 16.01.22;
- area esterna dedicata alle operazioni di ossitaglio;

L'impianto è dotato delle seguenti attrezzature: smonta gomme idraulico; smonta gomme pneumatico; pressa elettrica; pressa manuale; vasca lavaggio parti meccaniche; ponte a scomparsa; ponte a bracci; ponte a travi; smonta gomme Pneum.; recuperatore freon; carica batteria carrello elevatore; impianto fisso di bonifica; ponte sollevatore; ribaltatore per auto; pressa; pesa; utensileria da officina; attrezzatura di servizio (compressori, motoscope, ecc.); container e contenitori vari.

L'impianto è autorizzato allo stoccaggio delle seguenti tipologie di rifiuto prodotto della attività di autodemolizione, con le relative operazioni previste, aree dedicate e quantitativi massimi di stoccaggio.

Lo stoccaggio dei singoli rifiuti prodotti avviene in messa in riserva [R13] per i rifiuti prodotti recuperabili e deposito preliminare [D15] per i rifiuti non recuperabili prodotti dalle operazioni di messa in sicurezza e trattamento dei veicoli fuori uso, secondo quanto descritto nella seguente tabella:

EER	Descrizione	Riferimento area planimetria	Capacità max stoccaggio	Modalità stoccaggio
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici	AC2 ₁	290 litri	serbatoio
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	AC21	2.500 litri	serbatoi

13 08 02*	altre emulsioni (rifiuti liquidi derivanti da sversamenti accidentali di olii, carburanti solventi e liquidi vari)	AC21	250 litri	serbatoio equipaggiato		
14 06 01*	clorofluorocarburi, HCFC, HFC	AC9	1 mc	bombole in pressione		
14 06 03*	altri solventi e miscele di solventi	AC21	0,25 mc	contenitore in PVC		
15 01 04	imballaggi metallici	Al14	28 mc	container su pavimento impermeabile		
15 01 06	imballaggi in materiali misti	Al14	28 mc	container metallico		
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	AC2 ₁	1 mc	big bag con liner interno da 1 mc		
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02*	AC2 ₁	1 mc	big bag da 1 mc		
16 01 03	pneumatici fuori uso	Al14	60 mc	container in carpenteria metallica		
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Al3, Al4, Al5	552 veicoli post messa in sicurezza – veicoli post messa in sicurezza, demolizione e pressatura (massimo 5.545 pacchi)	accatastamento su pavimento (sovrapposizione max 3 livelli)		
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	Al7, Al8, Al9, Al10, Al11, AC3 ₁	1052 veicoli post messa in sicurezza – veicoli post messa in sicurezza, demolizione e pressatura (massimo 11.140 pacchi)	accatastamento su pavimento (sovrapposizione max 3 livelli; nell'area Al11, con veicoli sottoposti a pressatura-pacchi, max 5 metri)		
16 01 07*	filtri dell'olio	AC2 ₁	400 litri	Fusti		
16 01 08*	componenti contenenti mercurio	AC5	1 mc	big bag con liner interno da 1 m ³		
16 01 10*	componenti esplosivi (ad esempio «air bag»)	AC5	2 mc	big bag con liner interno da 1 m ³		
16 01 11*	pastiglie per freni, contenenti amianto	AC5	1 mc	big bag con liner interno da 1 mc		
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11*	AC5	1 mc	big bag con liner interno da 1 mc		
16 01 13*	liquidi per freni	AC2 ₁	500 litri	serbatoio		
16 01 14*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	AC2 ₁	2.200 litri	serbatoi equipaggiati		
16 01 15	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14*	AC2 ₁	500 litri	serbatoio equipaggiato		
16 01 16	serbatoi per gas liquido	Al14	10 mc	cassone metallico		
16 01 17	metalli ferrosi	Al14	170.310 kg	container in carpenteria metallica		
16 01 18	metalli non ferrosi	Al14, Al10	AC5, Al10	90 mc	container in carpenteria metallica	contenitori da 0,5 mc, big bag da 1 mc
16 01 19	plastica	Al14	AC5	60 mc	container in carpenteria metallica	contenitori da 0,5 mc, big bag da 1 mc
16 01 20	vetro	Al14	15 mc	container in carpenteria metallica		
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	Al14, Al10	AC5, Al10	125 mc	container in carpenteria metallica	contenitori da 0,5 mc, big bag da 1 mc

16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*	AC1	1 mc	contenitore
16 03 04	rifiuti inorganici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03*	AC2 ₁	1 mc	contenitore in PVC
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05* (liquido lavavetri)	AC2 ₁	2.200 litri	serbatoi equipaggiati
16 06 01*	batterie al piombo	AC5	2,5 mc	contenitori da 0,5 mc
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07*)	AC5	2,5 mc	contenitori da 0,5 mc
16 08 02*	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi.	AC5	1 mc	big bag con liner interno da 1 mc
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	AC5	1 mc	big bag con liner interno da 1 mc
16 08 07*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose	AC5	1 mc	big bag con liner interno da 1 mc
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	Al10, Al11	120 mc	container su pavimento impermeabile
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	Al10, Al11		

8. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera **Soggetto competente: Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento**

SORGENTE DI EMISSIONE SOGGETTA AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Ossitaglio di materiali metallici di grandi dimensioni.

PRESCRIZIONI

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Nell'area dedicata all'ossitaglio dovrà essere utilizzato un impianto di aspirazione localizzata con tubazioni snodabili afferente ad un sistema di trattamento ed espulsione in atmosfera.
2. Si dovranno segregare, anche con setti mobili, le aree interessate dalle operazioni di taglio ossiacetilenico, segregazione da mantenersi nel raggio di azione del sistema di aspirazione localizzata.
3. Per le emissioni diffuse vengono fatte salve, ove applicabili, le misure mitigative previste nella PARTE I di Allegato 5 Alla PARTE V del D.Lgs. n. 152/06.
4. Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto all'impianto di aspirazione localizzata tale da non permettere il contenimento delle emissioni diffuse, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
5. Il combustibile utilizzato nell'impianto termico deve avere le caratteristiche indicate nell'allegato X alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
6. Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto di aspirazione localizzata devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
7. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dell'impianto di aspirazione localizzata (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti,

malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

ALTRI PUNTI E SORGENTI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Emissione	Origine dell'emissione	Inquadramento normativo
ND	Impianto termico civile alimentato a gasolio con PTN inferiore a 0.035 MW	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c. 1 – (PTN complessiva inferiore a 3 MW)
Macchina per eliminazione dei gas dei serbatoi	Sfiati e ricambi di aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5

9. Autorizzazione allo scarico acque reflue

Soggetto competente: CAFC S.p.A. gestore del servizio idrico integrato

C.A.F.C. S.p.A., per quanto di competenza, esprime parere favorevole allo scarico, nella rete fognaria mista di via Adriatica afferente all'impianto di depurazione sito in loc. Terenzano, Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), delle acque meteoriche di dilavamento di prima pioggia e di acque reflue assimilate alle domestiche, secondo le seguenti modalità e prescrizioni:

situazione autorizzata:

- stato di fatto: assetto degli impianti di scarico individuato in Tavola n. 1 "Planimetria generale insediamento e linea fognaria interna" d.d. 11/2020 agli atti regionali;
- stato di progetto: intervento di adeguamento impiantistico individuato in Tavola n. 1 "Dettaglio adeguamenti impianto 5" d.d. 11/2020 agli atti regionali;

punto di consegna: pozzetto d'ispezione terminale della rete di scarico collocato nei pressi della recinzione all'interno dell'insediamento, come indicato nello schema planimetrico di riferimento;

acque di prima pioggia (impianto 4):

- superficie scolante: area esterna impermeabilizzata (coefficiente di afflusso 1) pari a 2.300 m² adibita alle operazioni di trattamento e bonifica dei veicoli fuori uso;
- trattamento: sistema di gestione con funzionamento in continuo dimensionato su una portata minima riferita a 35 mm/h sottoposte a trattamento preliminare di dissabbiatura e disoleazione a coalescenza in impianto 3 e successivo trattamento depurativo di sedimentazione e separazione liquidi leggeri in impianto di classe I, NS30, a norma UNI EN 858-2 (scarico garantito da un sistema di sollevamento, impianto privo di sistema di sfioro);

acque di prima pioggia (impianto 5):

- superficie scolante: area esterna impermeabilizzata (coefficiente di afflusso 1) pari a 8.500 m² adibita a stoccaggio veicoli bonificati e viabilità interna;
- trattamento: sistema di gestione con funzionamento in continuo dimensionato su una portata minima riferita a 20 mm/h sottoposte a trattamento depurativo di sedimentazione e separazione liquidi leggeri in impianto di classe I, NS20, a norma UNI EN 858-2 (scarico garantito da un sistema di sollevamento, impianto dotato a monte di sistema di sfioro per il recapito nel terreno delle acque di seconda pioggia a mezzo dispositivo idraulico di dispersione);
- **nota: impianto soggetto ad intervento di adeguamento (cronoprogramma operativo: fine lavori prevista entro 8 mesi dal rilascio dell'A.U.);**

reflui civili: acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai locali adibiti a servizi igienici per il personale operante, scaricate senza alcun trattamento depurativo;

pozzetti di controllo: pozzetti d'ispezione e prelievo delle acque di prima pioggia come individuati nello schema planimetrico di riferimento:

- impianto 4: pozzetto collocato in prossimità del punto di consegna internamente alla proprietà;
- impianto 5: pozzetto collocato immediatamente all'uscita del sistema di depurazione dedicato internamente alla proprietà;

limiti di emissione: i parametri delle acque di prima pioggia dovranno rispettare i valori limite di emissione per lo scarico in rete fognaria di Tabella 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006;

orari di scarico: nessuna limitazione;

misuratori di flusso: contatore delle acque prelevate da acquedotto per gli usi potabili, misuratori volumetrici delle acque di prima pioggia scaricate dall'impianto 4 e dall'impianto 5 (da installare sui sistemi di sollevamento dedicati).

AUTOCONTROLLO

Eeguire i campionamenti e le analisi di monitoraggio delle acque di prima pioggia dell'impianto 4 e dell'impianto 5 su campioni prelevati in corrispondenza dei rispettivi pozzetti di controllo e con le seguenti disposizioni:

parametri: **pH – Solidi sospesi totali – BOD₅ – COD – Alluminio – Ferro – Rame – Zinco – Idrocarburi totali – Solventi organici aromatici**;

frequenza: le analisi di autocontrollo dovranno essere eseguite con frequenza minima annuale;

metodo di campionamento: gli accertamenti analitici dovranno essere eseguiti su campioni prelevati con metodo istantaneo, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del P.R.T.A. e secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006.

Dovranno essere trasmessi annualmente -entro il 31 gennaio di ogni anno- a C.A.F.C. S.p.A.:

- gli esiti dell'attività di autocontrollo;
- la dichiarazione dei volumi di acque di prima pioggia immesse in rete fognaria nell'anno appena trascorso (da lettura dei misuratori volumetrici dedicati).

I referti delle analisi di autocontrollo dovranno essere conservati presso l'insediamento ed esibiti ai soggetti competenti al controllo a semplice richiesta.

Il titolare dello scarico è tenuto a:

- fornire le informazioni richieste;
- consentire in qualsiasi momento l'accesso agli impianti che originano gli scarichi idrici;
- garantire un accesso permanente e sicuro ai pozzetti di controllo ed ai misuratori volumetrici presenti all'interno dell'insediamento, per le ispezioni e le verifiche eventualmente necessarie.

C.A.F.C. S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare prelievi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e di prescrivere l'esecuzione di ulteriori determinazioni analitiche, anche con il supporto di A.R.P.A. FVG, nonché di eseguire o prescrivere l'esecuzione di campionamenti su tempi diversi al fine di ottenere risultati più rappresentativi.

PRESCRIZIONI REALIZZATIVE

1. i sistemi di rilancio dell'impianto 4 e dell'impianto 5 dovranno essere dotati di misuratori volumetrici per la corretta determinazione dei volumi di acque di prima pioggia conferiti in rete fognaria;
2. i misuratori volumetrici delle acque di prima pioggia dovranno essere certificati, dotati di funzione di totalizzatore ed idonei alla misurazione di acque reflue in moto turbolento;

3. i pozzetti di controllo ed i misuratori volumetrici delle acque di prima pioggia dovranno essere chiaramente identificabili e collocati in posizione agevolmente raggiungibile in condizioni di sicurezza in qualsiasi momento;
4. installare idonee targhette segnaletiche in punti visibili indicanti le specifiche attività consentite sulle diverse aree funzionali dell'insediamento.

ADEMPIMENTI

Comunicare a C.A.F.C. S.p.A. la conclusione dei lavori di adeguamento dell'impianto 5, allegando:

- revisione asbuilt dello schema planimetrico dell'insediamento di Tavola n. 1 "Planimetria generale insediamento e linea fognaria interna" d.d. 11/2020, con l'indicazione della posizione dei pozzetti di controllo e dei misuratori volumetrici delle acque di prima pioggia;
- revisione asbuilt del particolare di Tavola n. 1 "Dettaglio adeguamenti impianto 5" d.d. 11/2020, riportante le nuove installazioni;
- schede tecniche dei misuratori volumetrici installati sui sistemi di sollevamento dell'impianto 4 e dell'impianto 5, con documentazione fotografica attestante la collocazione);
- documentazione fotografica della segnaletica installata per l'indicazione delle specifiche attività consentite sulle diverse aree funzionali dell'insediamento.

PRESCRIZIONI GESTIONE IMPIANTI

1. provvedere alla regolare gestione degli impianti di sedimentazione e separazione liquidi leggeri delle acque di prima pioggia e dei sistemi di sollevamento al fine di garantire il corretto funzionamento il rispetto dei limiti di emissione imposti (verifica stato di esercizio, controlli di efficienza ed interventi periodici di manutenzione/pulizia delle sezioni di trattamento);
2. mantenere in efficienza i manufatti di captazione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni provvedendo all'esecuzione della periodica pulizia ed alla rimozione dei materiali di risulta;
3. i residui derivanti dalle operazioni di manutenzione/pulizia dei manufatti di drenaggio e delle sezioni depurative degli impianti di trattamento dovranno essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa, mantenendo a disposizione la specifica documentazione;
4. mantenere in condizioni di pulizia le superfici scolanti dell'insediamento ovvero attuare ogni intervento necessario a ridurre l'effetto contaminante del dilavamento (es. mediante spazzamento o lavaggio con acqua, specie in caso di prolungata siccità);
5. le superfici scolanti non collegate al sistema di gestione delle acque di prima pioggia dovranno essere utilizzate esclusivamente per manovra e stazionamento automezzi e comunque per attività che non comportano il rischio di dilavamento di sostanze inquinanti;
6. in caso di versamento accidentale di sostanze fluide, solide o pulverulente non ammesse sulle superfici scolanti dell'insediamento intervenire tempestivamente per circoscrivere lo spandimento e procedere all'assorbimento ed alla rimozione dell'inquinante con idonei mezzi (es. polveri o fogli oleoassorbenti o altri prodotti) e quindi alla pulizia della superficie interessata, secondo le procedure di pronto intervento adottate;
7. in caso di accertate situazioni di emergenza e/o di irregolare funzionamento degli impianti connessi allo scarico in rete fognaria provvedere secondo le procedure di emergenza adottate (interruzione immediata dei sistemi interessati, segnalazione a C.A.F.C. S.p.A. dei disservizi e dei provvedimenti adottati, riattivazione dello scarico al ripristino delle normali condizioni di esercizio);
8. le verifiche tecniche, le operazioni di manutenzione degli impianti, le letture di portata, l'attività di autocontrollo, le situazioni di emergenza e le interruzioni dello scarico dovranno essere annotate su apposito registro d'impianto, anche su supporto informatico, da mantenere presso l'insediamento a disposizione per eventuali controlli;
9. provvedere all'installazione di un ulteriore presidio depurativo nel caso le concentrazioni dei parametri delle acque di prima pioggia risultino superiori ai limiti di emissione imposti;

10. eventuali reflui non conformi dovranno essere provvisoriamente gestiti come rifiuto liquido nel rispetto della vigente normativa in materia;
11. adottare opportune istruzioni operative per il personale addetto finalizzate alle attività consentite sulle diverse aree funzionali dell'insediamento (settori di trattamento/bonifica veicoli fuori uso, stoccaggio veicoli bonificati e viabilità interna, parcheggio veicoli personale e clientela), alle operazioni di pulizia delle superfici scolanti, agli interventi da attuare tempestivamente in caso di versamenti accidentali e di situazioni di emergenza connesse allo scarico in rete fognaria;
12. attuare ogni intervento precauzionale necessario ad evitare, anche in occasione di eventi meteorici di elevata intensità, il rischio di contaminazione delle acque meteoriche e l'immissione in rete fognaria o nell'ambiente di sostanze contaminanti originate dal dilavamento di rifiuti o sostanze correlate alle lavorazioni aziendali;
13. adeguarsi tempestivamente ad eventuali disposizioni o limitazioni che C.A.F.C. S.p.A. si riserva di prescrivere in ordine alla corretta gestione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione terminale a tutela dei corpi idrici riceventi;
14. adottare per quanto possibile le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi della risorsa idrica, attuando il massimo riutilizzo dei reflui depurati per usi compatibili (es. per lavaggio piazzali).

DIVIETI

1. i valori limite di emissione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
2. non possono essere scaricate o immesse nella rete fognaria acque reflue non conformi alle suindicate tipologie, rifiuti di qualsiasi tipo, sostanze che possono determinare danni agli impianti fognari, agli addetti alla manutenzione degli impianti di fognatura e depurazione, nonché quanto vietato all'art. 12 del Regolamento di Fognatura.

AVVERTENZE

Resta inteso che C.A.F.C. S.p.A. si riserva di:

1. modificare o integrare le prescrizioni soprariportate in relazione al riscontrarsi di irregolarità o difetti nell'esercizio degli impianti ed in relazione agli esiti delle analisi eseguite da C.A.F.C. S.p.A. oppure in regime di autocontrollo;
2. modificare i valori limite di emissione prescritti qualora: a) le caratteristiche qualitative degli scarichi autorizzati possano alterare i processi di depurazione di acque reflue urbane – b) vengano prescritti dall'Ente competente valori limiti di emissione più restrittivi di quelli prescritti allo scarico finale dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane, ovvero imposte particolari condizioni di scarico – c) ciò risultasse opportuno in relazione agli esiti delle analisi eseguite da C.A.F.C. S.p.A. oppure in regime di autocontrollo.

10. Impatto acustico e classificazione industria insalubre

Soggetto competente: Comune di Campofornido

- con prot. n. 123/2014 del 8/01/2014, ha espresso il nulla osta acustico ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 16/2007 nell'ambito del procedimento di A.U.A.;
- con Decreto del Sindacale n. 01/2014 del 10/02/2014 l'attività è stata classificata industria insalubre di prima e seconda classe.

11. Prescrizioni- Misure precauzionali e di sicurezza

Ai fini di garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 177 e 178 del D.lgs. n. 152/06 la Società dovrà attenersi alle modalità gestionali di cui al D.lgs. n. 209/2003, nonché a quelle descritte nel progetto di adeguamento approvato con D.G.P. di Udine n. 200 del 26/06/2006 e successive varianti, per quanto compatibili con la presente autorizzazione, ed alle seguenti prescrizioni:

- a. prima della ricezione dei rifiuti, la dovrà verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea documentazione. I rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio" dovranno essere accompagnati da certificazione analitica che deve essere

- richiesta per ogni conferimento, salvo che tali rifiuti non provengano continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e costante nel tempo, nel qual caso la verifica analitica deve essere almeno annuale
- b. le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 209/2003 devono essere svolte in conformità alle pertinenti prescrizioni tecniche dell'Allegato I, nonché nel rispetto degli obblighi stabiliti dall'art. 6 comma 2 lettere a), b), c), d), e) ed e-bis) del D.lgs. n. 209/2003;
 - c. al fine di consentire in qualsiasi momento l'individuazione dei rifiuti, le singole aree di stoccaggio devono essere identificate in modo univoco con apposita segnaletica orizzontale e cartellonistica, nella quale siano indicate la denominazione della zona ed i rifiuti in stoccaggio (EER);
 - d. nell'area Al11, nel caso di contemporaneità di stoccaggio di rottami e veicoli o pacchi, i diversi settori di deposito siano opportunamente segnalati e separati con apposizione di barriera mobile;
 - e. nei settori di raccolta utilizzati indifferentemente per lo stoccaggio dei veicoli fuori uso messi in sicurezza e dei veicoli fuori uso che hanno completato il trattamento, le due categorie di veicoli fuori uso devono essere opportunamente segnalate;
 - f. i veicoli stoccati in attesa di essere conferiti ad altro impianto dovranno aver completato le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio che consistono:
 - g. nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;
 - h. nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;
 - i. nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - j. nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;
 - k. nella rimozione dei componenti in vetro;
 - l. lo stoccaggio degli oli usati deve inoltre avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 95/1992 e del D.M. n. 392/1996 e s.m.i.;
 - m. i contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi;
 - n. i serbatoi utilizzati devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antiriboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;
 - o. lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi deve avvenire all'interno di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure nel caso che nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno un terzo (1/3) del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - p. lo stoccaggio dei rifiuti destinati a smaltimento non potrà superare l'anno e quello dei rifiuti destinati a recupero non potrà essere superiore a 3 anni, nel rispetto dei limiti temporali di cui all'art. 2, comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 36/2003;
 - q. devono essere adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare ristagni d'acqua e la conseguente colonizzazione delle zanzare. In particolare si prescrive che i pneumatici ed i rifiuti che per la loro forma possono causare ristagni d'acqua, vengano stoccati su cassoni scarrabili dotati di idonea copertura impermeabile;

- r. devono essere adottate adeguate modalità di sorveglianza radiometrica ai sensi dell'art. 72 del D.lgs. n. 101 del 31/07/2020;
- s. eventuali rifiuti prodotti non ricompresi nella tabella del punto 7 dovranno essere gestiti con le modalità del deposito temporaneo (ex art. 185 bis del D.lgs. n. 152/06).

12. Obblighi di comunicazione e adempimenti periodici

In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta da inviarsi a mezzo fax o in via telematica, al Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti Inquinati della Regione Autonoma FVG, al Comune di Campoformido, all'ARPA FVG e all'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale.

Obbligo di comunicare, entro dieci giorni, la decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit o dei certificati Uni En Iso 14001.

13. Garanzie finanziarie

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/2017, entro sessanta giorni dal presente atto, il soggetto autorizzato adegua ed estende la garanzia finanziaria per il periodo richiesto o ne presta una nuova a favore della Regione Autonoma FVG per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, l'ammontare di tale garanzia è fissato sulla base della potenzialità giornaliera di trattamento rifiuti pericolosi di 40 Mg/g per un corrispettivo che ammonta a € 198.517,78 per l'impianto tecnologico per il recupero dei rifiuti pericolosi e in € 34.626,56 per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi. La garanzia dovrà essere estesa a un periodo di 2 anni successivo alla scadenza dell'autorizzazione. Lo svincolo della garanzia finanziaria è subordinato alla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura.

Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, prestano le garanzie finanziarie nella misura prevista dall' articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196.

14. Autorizzazione unica - durata

La presente autorizzazione unica è valida per 10 anni decorrenti dalla data di scadenza del precedente provvedimento, e pertanto fino al 01/03/2031.

L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta della Ditta, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.

L'efficacia del presente decreto ai fini della gestione dell'impianto è subordinata alla costituzione e successivo mantenimento della garanzia finanziaria di cui al punto precedente.

15. Disposizioni relative alla chiusura

Alla chiusura dell'impianto, la Società dovrà provvedere alla completa pulizia del sito e alla eventuale rimozione e corretto smaltimento di pavimentazione o di opere strutturali che risultassero contaminate.

Gli interventi di chiusura e ripristino sono soggetti a collaudo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 34/2017, pertanto, la Società dovrà comunicare al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione il nominativo del collaudatore nominato.

**16. Avvertenze
(modifiche
dell'autorizzazione
effetti del
provvedimento)**

a. Modifiche dell'autorizzazione:

- le prescrizioni del presente provvedimento possono essere modificate, ai sensi dell'art. 208 c.12 del D.lgs. n. 152/06, prima del termine di scadenza e dopo almeno 5 anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di legge, nonché a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito dell'adozione di piani e programmi regionali;
- eventuali varianti al progetto approvato e/o modifiche gestionali dovranno essere preventivamente autorizzate;
- l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato;
- ogni variazione del Legale Rappresentante dovrà essere comunicata alla Regione per la valutazione dei requisiti soggettivi dello stesso.

b. Altre avvertenze:

- la cessazione dell'attività da parte della Società, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione Autonoma FVG ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- qualora non espressamente previste, si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- dovrà essere rispettata la normativa in materia antincendio e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quanto previsto dalle norme vigenti in materia di conformità delle macchine ai requisiti di sicurezza;
- restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.